

Repertorio numero 111.207

Raccolta numero 34.471 -----

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SPETTABILE**"COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI****S.P.A.", con sede in Dogliani. -----**

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasei il giorno trenta -----

del mese di novembre -----

----- - **30 novembre 2006** - -----

alle ore 21,15. -----

In Dogliani, in una camera della sede del CALSO, Viale Gabetti n. 23/B. ----

Avanti a me, dottor MACCAGNO Giovanni, Notaio alla residenza di

Mondovì, ed iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente: -----

LOMBARDI Emilio, nato a Lisio il 28 dicembre 1938, -----

pensionato, -----

domiciliato in Saluzzo, Via C. Segre n. 1, -----

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Delegato della

Provincia designato all'unanimità dall'Assemblea dei soci della Spettabile ---

"COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI**S.P.A.", siglabile "CALSO S.P.A.", con sede in Dogliani, Viale Gabetti n.**

23/B, capitale sociale Euro 3.159.565,00

(tremilioncentocinquantanovemilacinquecentosessantacinque -----

virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese

di Cuneo al numero R.E.A. 175491, codice fiscale e Partita Iva numero

00451940043. -----



Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo
nella predetta sua qualità, -----

lettera "

- che |

PREMETTE

virgola

== che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, con avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 263 dell'11 novembre 2006,
l'assemblea straordinaria dei soci della società predetta, per discutere e
deliberare sul seguente -----

== che

titoli azi

== ch

Signor

ORDINE DEL GIORNO

Alessar

* Adeguamento dello statuto al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni ed agli indirizzi definiti dall'A.T.O. n. 4
con deliberazione 7 agosto 2006, n. 2 per le società a totale partecipazione
pubblica ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), decreto legislativo n.
267/2000 ed art. 150, comma 3, decreto legislativo n. 152/2006. -----

Giusepi

Spinarc

== ch

Elena €

Bruno

CIO' PREMESSO

Il comparente medesimo mi richiede di redigere per atto pubblico il
Verbale dell'Assemblea Straordinaria, dandovi atto delle deliberazioni che
la stessa andrà ad adottare. -----

pertan

ai sen

all'ordi

A tale istanza aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue. -----

Al che

Assume la Presidenza dell'Assemblea, il sovra comparso Signor Lombardi
Emilio, delegato del socio "PROVINCIA DI CUNEO" -----

sull'arg

contra

IL QUALE CONSTATA

Il Pres

= che su numero 21 (ventuno) azionisti iscritti ed aventi diritto al voto,
sono presenti 11 (undici) azionisti, di cui 6 (sei) in proprio e 5 (cinque) per
delega regolarmente acquista agli atti sociali, -----
come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la

che a

soprar

Il Pres

che, i

lettera "A", con dispensa dalla lettura; -----

- che pertanto è presente e rappresentato il 65,48% (sessantacinque virgola quarantotto per cento) del capitale sociale; -----

== che sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale i titoli azionari; -----

== che è presente l'Organo amministrativo in persona del Presidente Signor Bottino Giovanni e dei Consiglieri Signori RAIMONDI Lorenzo, Ricca Alessandro, Peperone Gianmario; assenti giustificati i Consiglieri Bonardo Giuseppe, Meriggio Michele, Giamello Giuseppe, Valletti Severino Giacinto, Spinardi Daniela; -----

== che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Signori Cabutti Elena e Robaldo Gerardo, Sindaci effettivi; assente giustificato il Presidente Bruno Alberto; -----

----- **DICHIARA** -----

pertanto la presente Assemblea Straordinaria validamente costituita -----
ai sensi di legge e di Statuto ed atta a deliberare sull'argomento posto
all'ordine del giorno. -----

Al che aderiscono gli intervenuti tutti, che si dichiarano pienamente edotti
sull'argomento stesso, accettandone la discussione e rinunciando ad ogni
contraria eccezione. -----

Il Presidente ne prende atto e conferma nell'incarico ricevuto me Notaio,
che attesto e faccio fede della presenza in assemblea delle persone
sopramenzionate. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno e sottolinea
che, in seguito all'entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 del nuovo diritto



societario, occorre adeguare lo Statuto Sociale in tal senso adeguandolo altresì agli indirizzi definiti dall'A.T.O. n. 4 con deliberazione in data 7 agosto 2006, n. 2 per le società a totale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), D.Lgs. 267/2000 ed art. 150, comma 3, D. Lgs. 152/2006. -----

Procede quindi a dare lettura di un nuovo Statuto che pur rimanendo invariato negli elementi costitutivi della società (denominazione, sede, durata, capitale, ecc.) aderisca ai dettami legislativi in materia. -----

In particolare il Presidente sottolinea che: -----

- all'art. 2 dello Statuto viene precisato che la società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141, comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e che in specie la società può svolgere la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato per i territori degli enti locali soci appartenenti all'ambito ottimale n. 4 "Cuneese", fermo restando che tale attività è prevalente rispetto ad ogni altra svolta dalla società con assoggettamento alle relative misure di controllo e vigilanza definite dalla competente Autorità d'Ambito; -----

- all'art. 4 dello Statuto viene precisato che a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, fermo restando che gli enti locali le cui popolazioni usufruiscono dell'erogazione del servizio idrico integrato svolta dalla società partecipano al capitale sociale di essa in ragione del numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento e del conferimento di beni diversi dalle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, D.

Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; -----

- all'art. 12 dello Statuto vengono precisate le modalità di convocazione delle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, il cui avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure sul quotidiano "La Stampa" di Torino, sempre quindici giorni prima dell'adunanza, oppure mediante lettera raccomandata a.r. da inviare almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 cod. civ.; -----

- all'art. 13 e 15 dello Statuto vengono modificati le competenze ed i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie; --

- all'art. 16 dello Statuto, ai fini della determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si precisa che l'assemblea ordinaria stabilisce comunque una quota di amministratori la cui nomina diretta, ex art. 2449 cod. civ., è riservata - in ragione della esiguità della popolazione - ai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale a 1.000 abitanti secondo l'ultimo censimento. La quota di tali consiglieri di nomina diretta è pari ad almeno un terzo (arrotondato alla cifra immediatamente superiore) del numero determinato dall'assemblea; -----

- all'art. 21 dello Statuto, normante il Collegio Sindacale, si prevede che, in ragione dell'esiguità della popolazione, ai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale a 1.000 abitanti secondo l'ultimo censimento è riservata la nomina diretta, ex art. 2449 co. civ., di un sindaco effettivo, che può essere il presidente, e di un sindaco supplente e si prevede altresì che nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il



controllo contabile; -----

- vengono aggiunti con numerazione progressiva i nuovi articoli: -----

25, normante la clausola compromissoria; -----

26, che prevede l'obbligo per la società di far pervenire ai propri soci ed all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", anche per via telematica, le proposte di deliberazione assembleare (corredate di tutti gli allegati e di ogni altro documento ritenuto utile) entro il quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'assemblea per la loro approvazione, nonché le deliberazioni assembleari entro trenta giorni dalla loro approvazione; -----

27, statuyente il diritto di ciascun socio ad ottenere, anche fuori assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della società, con possibilità di svolgere a tal fine verifiche e sopralluoghi negli uffici, nonché presso reti ed impianti; -----

28, che prevede il diritto di ciascun socio, a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale, di ottenere la convocazione dell'assemblea ex art. 2367, comma 1, cod. civ., di richiedere l'annullamento delle delibere assembleari ex art. 2377, comma 3, cod. civ., di attivare i poteri del collegio sindacale ex art. 2408, comma 2, cod. civ., di denuncia al tribunale ex art. 2409 cod. civ.; -----

29, per il rinvio alle disposizioni di legge. -----

Dopo ampia discussione l'assemblea, dato atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità, -----

----- **delibera** -----

di approvare il nuovo testo dello Statuto, composto di numero 29 articoli, come sopra letto dal Presidente, aggiornato alla nuova normativa

societaria e secondo gli indirizzi definiti dall'A.T.O. n. 4 con deliberazione in data 7 agosto 2006, n. 2 per le società a totale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), D.Lgs. 267/2000 ed art. 150, comma 3, D. Lgs. 152/2006, che al presente atto si allega sotto la lettera "B", con dispensa da ulteriore lettura. -----

== Il Presidente della Spettabile "CALSO S.p.A." Signor BOTTINO Giovanni è delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità per il perfezionamento della delibera assunta dalla presente Assemblea Straordinaria, nonchè tutti gli adempimenti presso i competenti uffici ed è autorizzato ad apportare al presente verbale tutte le aggiunte, modifiche, integrazioni e/o soppressioni che eventualmente fossero richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese; provvedendo altresì - con promessa di rato - ai depositi, pubblicazioni ed inserimenti previsti dalla legge. -----

== Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la presente Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 22,10 (ventidue e minuti dieci). -----

== Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Spettabile "CALSO S.p.A.". -----

Richiesto ho ricevuto il presente atto che leggo al comparente, il quale su mio interpello lo dichiara conforme al suo volere ed in conferma lo sottoscrive con me Notaio. -----

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e parte a mano da me Notaio, occupa sette pagine e fin qui dell'ottava di due fogli. -----

In originale firmato: Emilio LOMBARDI - MACCAGNO Giovanni Notaio (vi è
il sigillo). -----

**Io sottoscritto dottor MACCAGNO Giovanni, Notaio in Mondovì,
certifico che la presente, composta da numero 04 (quattro) fogli
e numero 02 (due) allegati è copia autentica dell'atto pubblico
mio rogito in data 30 novembre 2006, firmato ai sensi di legge. --**

Repertorio numero 111.207

Raccolta numero 34.471 --

**Registrato a Mondovì il 04 dicembre 2006 al numero 1540 serie
1 con Euro 168,00 (centosessantotto/00). -----**

Si rilascia in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. -----

Mondovì, lì 15 dicembre 2006. -----

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO DI MONDOVÌ" and "MACCAGNO GIOVANNI". The signature is stylized and appears to read "Maccagno".

C.A.L.S.O. S.p.a.

Dogliani	numero azioni	%	presente di persona	presente per delega	firma
Provincia di Cuneo	789.890	25,00		X	<i>Luigi Ambrosio</i>
Bastia Mondovì	98.875	3,13		X	<i>Luigi Ambrosio</i>
Belvedere Langhe	58.945	1,87			<i>Luigi Ambrosio</i>
Castellino Tanaro	53.716	1,70	X		<i>Luigi Ambrosio</i>
Cigliè	29.789	0,94			<i>Luigi Ambrosio</i>
Clavesana	137.538	4,35	X		<i>Luigi Ambrosio</i>
Dogliani	721.598	22,84	X		<i>Luigi Ambrosio</i>
Farigliano	277.611	8,79			<i>Luigi Ambrosio</i>
Igliano	12.835	0,41	X		<i>Luigi Ambrosio</i>
Marsaglia	50.071	1,58			<i>Luigi Ambrosio</i>
Monchiero	82.079	2,60	X		<i>Luigi Ambrosio</i>
Monforte d'Alba	303.756	9,61			<i>Luigi Ambrosio</i>
Montezemolo	48.328	1,53			<i>Luigi Ambrosio</i>
Murazzano	135.636	4,29			<i>Luigi Ambrosio</i>
Niella Tanaro	162.732	5,15		X	<i>Luigi Ambrosio</i>
Paroldo	38.980	1,23			<i>Luigi Ambrosio</i>
Roascio	13.469	0,43		X	<i>Luigi Ambrosio</i>
Rocca Cigliè	24.877	0,79		X	<i>Luigi Ambrosio</i>
Sale delle Langhe	77.642	2,46			<i>Luigi Ambrosio</i>
Sale San Giovanni	30.582	0,97			<i>Luigi Ambrosio</i>
Torresina	10.616	0,34	X		<i>Luigi Ambrosio</i>
totale	3.159.565	100			<i>Luigi Ambrosio</i>



ALLEGATO

ALL'ATTO

REP. N. 111/2007 RACC. N. 34481

Allegato " B " all'atto Repertorio n.ro 111.207 Raccolta n.ro 34.471 ---

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- Art. 1 - Denominazione -----

1. E' costituita la società per azioni denominata **"Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A."**, siglabile, ove consentito **"CALSO S.p.A."**. -----

2. La società ha sede legale in Dogliani (CN). -----

3. Il Consiglio di Amministrazione può, con semplice deliberazione istituire, trasferire e sopprimere unità locali di esercizio dell'attività comunque denominate e, ai sensi dell'art. 2365 comma 2 del cod. civ., istituire e sopprimere sedi secondarie; può inoltre trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Dogliani. -----

----- Art. 2 - Durata -----

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2100, termine prorogabile con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

----- Art. 3 - Oggetto -----

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: -----

a) esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; -----

b) gestione dei rifiuti urbani e speciali secondo le previsioni del d.Lg 05.2.1997 n. 22 e l.r. 24.10.2002 n. 24; -----

c) esercizio di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie; -----

d) nettezza urbana e sgombero neve; -----

e) esecuzione di opere connesse alle attività costituenti oggetto sociale. ---

2. In particolare, la società può svolgere la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato per i territori degli enti locali soci appartenenti all'ambito ottimale n. 4 "Cuneese", fermo restando che tale attività è prevalente rispetto ad ogni altra svolta dalla società con assoggettamento alle relative misure di controllo e vigilanza definite dalla competente Autorità d'Ambito. -----

3. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui al punto 1, compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente. -----

4. La società può compiere tutte operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie. -----

5. La società può assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate. -----

6. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, salvo il vincolo di cui al precedente punto 2. -----

----- TITOLO II -----



Art. 4 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale, è stabilito in Euro 3.159.565,00 (tremilioncentocinquantanovemilacinquecentosessantacinque virgola zero zero), pari al capitale di dotazione del Consorzio Acquedotto Langhe Sud Occidentali risultante dal bilancio di esercizio anno 2002, è rappresentato da n. 3.159.565 (tremilioncentocinquantanovemilacinquecentosessantacinque) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. -----
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, fermo restando che gli enti locali le cui popolazioni usufruiscono dell'erogazione del servizio idrico integrato svolta dalla società partecipano al capitale sociale di essa in ragione del numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento e del conferimento di beni diversi dalle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. -----
3. Si provvede ad aumento del capitale sociale: a) nel caso di ingresso di nuovi soci secondo quanto prevede il successivo art. 5; b) su decisione dell'assemblea, quando se ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità; c) negli altri casi stabiliti dalla legge. -----

Art. 5 - Partecipazione

1. Il capitale della società è interamente pubblico. -----
2. Possono aderire alla società unicamente altri enti locali aventi interesse analogo. -----
3. Hanno diritto di aderire Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni o Comunità Collinari il cui territorio sia compreso in ambiti territoriali di gestione definiti in attuazione di leggi di settore; in presenza di leggi di settore che prevedano ambiti territoriali tra di loro non coincidenti, il diritto di associarsi è riconosciuto ai Comuni che rientrano nell'ambito di maggiore consistenza. -----
4. I Comuni facenti parte di Comunità Montane e Unioni di Comuni o Comunità Collinari possono partecipare tramite le comunità medesime, titolari di tante azioni quante di spettanza dei comuni rappresentati. -----
5. Gli enti di cui al precedente punto 2 aderiscono previa favorevole deliberazione dell'assemblea. -----
6. Gli enti di cui al precedente punto 3 sono inseriti su deliberazione del consiglio di amministrazione. -----
7. L'ingresso dei nuovi soci avverrà mediante aumenti di capitale sociale, con emissione delle corrispondenti azioni, da parte dell'assemblea che deciderà sulle ammissioni ai sensi del precedente punto 5 e prenderà atto di quelle di cui al punto 6. -----

Art. 6 - Trasferimento delle azioni

1. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati all'emissione di nuove azioni, deve darne comunicazione, con raccomandata a.r., al presidente del consiglio di amministrazione, specificando il nome del proposto acquirente e le condizioni di vendita. -----
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà notizia, entro quindici giorni, a tutti gli altri soci, i quali nei trenta giorni successivi possono dichiarare, sempre a mezzo raccomandata a.r., la propria

volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione. ---

3. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, comunica all'alienante, che vi rimane vincolato, le proposte di acquisto. ---

4. Qualora la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni e i diritti di opzione vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. ---

5. In caso di mancato esercizio della prelazione, l'offerente può trasferire le proprie azioni alle condizioni d'offerta e a condizione che la vendita venga conclusa entro il termine di sessanta giorni. ---

6. Qualora uno o più azionisti ai quali le azioni fossero state offerte dichiarassero, nei termini di cui al punto precedente, di volerle acquistare ma a prezzo inferiore a quello indicato dall'offerente, la cessione avverrà al prezzo concordato tra le parti, ovvero, in mancanza di accordo, a quello determinato dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 25. ---

7. Anche nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione scaturisca da vincolo o costituzione in pegno ovvero da trasferimento senza corrispettivo, il prezzo sarà quello concordato tra le parti o, in mancanza di accordo, dal collegio arbitrale. ---

8. In ogni caso di esercizio della prelazione è data facoltà agli acquirenti di corrispondere il prezzo in otto rate trimestrali, a decorrere dalla cessione, di pari importo capitale, con interessi scalari nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto, previa prestazione di fidejussioni bancaria a prima richiesta per l'importo dilazionato. ---

9. Non è soggetto a prelazione il trasferimento di azioni dalle Comunità Montane o dai consorzi, dalle Comunità Collinari, dalle Unioni di Comuni da essi rappresentati ai comuni, né l'inversa ipotesi di cessione di azioni dai comuni alle Comunità Montane o ai consorzi, alle Comunità Collinari, o Unioni di Comuni, per conseguire rappresentanza unitaria. ---

10. Restano ferme le disposizioni di legge generale e speciale per il trasferimento di azioni di società per l'erogazione di servizi pubblici locali. -

Art. 7 - Gestione di servizi

1. I rapporti tra la società e gli enti locali territoriali titolari del servizio pubblico sono regolati nelle forme stabilite dalle specifiche norme di settore. ---

2. I rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme comuni. ----

Art. 8 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. ---

2. Ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. ---

Art. 9 - Obbligazioni e prestiti dei soci

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

2. E' consentita alla società l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, presso coloro che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. ---

3. La raccolta presso i soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. -----

TITOLO III

Art. 10 - Organi della società

1. Sono organi della società:- l'assemblea dei soci;- il consiglio di



amministrazione;- il presidente del consiglio di amministrazione;- il collegio sindacale. -----

2. Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore generale. -----

Art. 11 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta la totalità dei soci. -----

2. Le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. -----

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in provincia di Cuneo. -----

2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza, oppure sul quotidiano "La Stampa" di Torino, sempre 15 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante lettera raccomandata a.r. da inviare almeno 15 giorni prima dell'adunanza, ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 cod. civ. -----

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine elevabile a 180 giorni nei casi consentiti dalla legge. -----

4. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno. -----

Art. 13 - Costituzione dell'assemblea e voto

1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

2. In mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e se partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. -----

3. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

4. Restano salve le disposizioni di cui al successivo art. 15, punto 2. -----

5. L'assemblea straordinaria delibera in tutti i casi con il voto favorevole del 70% del capitale sociale. -----

Art. 14 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le disposizioni di legge. -----

Art. 15 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha competenza per le deliberazioni a questa riservate dalla legge. -----

2. Inoltre l'assemblea ordinaria - con la maggioranza del 70% del capitale sociale - autorizza gli amministratori al compimento dei seguenti atti: -----

a) adozione del programma annuale e pluriennale delle attività di servizio;
b) stipulazione delle convenzioni riguardanti i servizi di cui la società è affidataria; -----

c) adozione del programma di investimenti; -----

d) attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'assemblea, salvi i casi di

spese urgenti; -----
e) affidamento a terzi di appalti a trattativa privata, ove possibile in base alla legge; -----

f) compimento di ogni operazione il cui impegno finanziario ecceda il 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; -----

g) acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, costituzione di società controllate e partecipate, nonché dismissione di partecipazioni in essere; -----

h) nomina e revoca dei rappresentanti della società presso altri enti, società, istituzioni e simili. -----

2. L'assemblea straordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge. -----

Art. 16 - Consiglio di amministrazione -----

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tre a undici membri, incluso il presidente, purchè in numero dispari, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria. -----

2. Nel numero determinato ai sensi del precedente punto 1 l'assemblea ordinaria stabilisce comunque una quota di amministratori la cui nomina diretta, ex art. 2449 cod. civ., è riservata - in ragione della esiguità della popolazione - ai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale a 1.000 abitanti secondo l'ultimo censimento. La quota di tali consiglieri di nomina diretta è pari ad almeno un terzo (arrotondato alla cifra immediatamente superiore) del numero determinato dall'assemblea. Gli enti locali interessati comunicano la nomina prima o in occasione della seduta di assemblea prevista al successivo punto 3. In difetto provvede l'assemblea. -----

3. La nomina degli altri consiglieri di amministrazione è deliberata dall'assemblea ordinaria con voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e comunque 2/3 del numero dei soci che compongono l'assemblea; in seconda convocazione l'assemblea delibera con le maggioranze di cui all'art. 2369 cod. civ. -----

4. La durata in carica degli amministratori è di tre esercizi. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

5. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge. -----

Art. 17 - Competenze del consiglio di amministrazione e cariche sociali -----

1. Al consiglio di amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della società, con i poteri per compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 15. -----

2. Può inoltre nominare un segretario, anche diverso dai membri del consiglio stesso. -----

Art. 18 - Funzionamento del consiglio di amministrazione -----

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in luogo diverso, purchè nel territorio della Provincia di Cuneo, su convocazione del presidente - il quale agisce di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri - da effettuarsi con avviso scritto



trasMESSO almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

2. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo di rapida comunicazione, purchè con preavviso di almeno 24 ore. -----

3. Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza, sono presiedute dall'amministratore delegato più anziano presente o, in mancanza, dal consigliere più anziano presente. -----

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. -----

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. -----

6. In caso di parità prevale il voto del presidente. -----

Art. 19 - Il presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio; cura inoltre l'esecuzione delle delibere consiliari e assembleari. -----

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dall'amministratore delegato più anziano di età. -----

3. In assenza di amministratori delegati, il consiglio di amministrazione può designare il consigliere vicario del presidente. -----

Art. 20 - Amministratore delegato, direttori e procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti di legge, ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. -----

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli artt. 2423 - 2443 - 2446 - 2447 del cod. civ. -----

3. Il consiglio di amministrazione può nominare, anche fra persone estranee, un direttore generale e dirigenti, determinandone i poteri e gli emolumenti e può deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure speciali per determinati atti o per determinate categorie di atti a terze persone anche estranee alla società. -----

4. Agli amministratori delegati nei limiti delle rispettive attribuzioni, al direttore generale e ai dirigenti, se espressamente conferita ed ai procuratori speciali, nei limiti della procura, spetta la rappresentanza della società. -----

Art. 21 - Collegio sindacale

1. Salve le disposizioni di cui al successivo punto 2, il collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea con voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e comunque i 2/3 dei soci che compongono l'assemblea. In seconda convocazione l'assemblea delibera con le maggioranze di cui all'art. 2369 cod. civ. -----

2. In ragione dell'esiguità della popolazione, ai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale a 1.000 abitanti secondo l'ultimo censimento è riservata la nomina diretta, ex art. 2449 cod. civ., di un sindaco effettivo, che non può essere il presidente, e di un sindaco supplente. Tali enti locali comunicano la nomina prima o in occasione della seduta di assemblea prevista al precedente punto 1. In difetto provvede l'assemblea. -----

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

4. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

5. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile: in tal caso, i sindaci dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori contabili ai sensi dell'art. 2409 bis del cod. civ. Diversamente, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. -----

6. Cause di ineleggibilità e di decadenza, cessazione, sostituzione, retribuzioni e responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio sono regolati dalle disposizioni di legge. -----

TITOLO IV

Art. 22 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale. -----

3. Nei casi consentiti dalla legge, il bilancio può essere compilato ed approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

4. In seconda convocazione l'assemblea che approva il bilancio delibera con le maggioranze di cui all'art. 2369 cod. civ. -----

Art. 23 - Ripartizione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è ripartito come segue: -----

- il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea. -----

TITOLO V

Art. 24 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina (ed eventualmente alla sostituzione) dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. -----

Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali, salvo quelle che non possono formare oggetto di compromesso, sono sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, sotto l'osservanza del regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, da intendersi qui integralmente richiamato. -----

TITOLO VI

Art. 26 – Obblighi di comunicazione

1. La società fa pervenire ai propri soci ed all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", anche per via telematica, le proposte di deliberazione assembleare (corredate di tutti gli allegati e di ogni altro documento ritenuto utile) entro il quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'assemblea per la loro approvazione. -----

2. La società fa pervenire ai propri soci ed all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", anche per via telematica, le deliberazioni assembleari entro trenta giorni dalla loro approvazione. -----



Art. 27 – Obbligo di informazione

1. Ciascun socio ha diritto di ottenere, anche fuori assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della società, con possibilità di svolgere a tal fine verifiche e sopralluoghi negli uffici, nonché presso reti ed impianti. -----
2. Il socio rivolge al Presidente del Consiglio di amministrazione richiesta scritta, anche via fax o posta elettronica. -----
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa audizione del socio, deve comunque dare risposta scritta, anche via fax o posta elettronica, entro i successivi quindici giorni dalla richiesta. -----
4. Il socio, qualora non ottenga risposta nei tempi e modi stabiliti al precedente punto 3 oppure ritenga di non essere soddisfatto dalle informazioni ottenute, può chiedere la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2367, comma 1, cod. civ. A tale seduta di assemblea deve intervenire il Presidente del Consiglio di amministrazione. -----
5. Fatta salva ogni altra conseguenza stabilita dalla legge, l'assemblea – a seguito di ingiustificata omissione totale o parziale delle informazioni richieste – può determinare la decurtazione del compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione in misura non superiore a 1/5 della somma da corrispondere per l'anno in corso o, nei casi più gravi, decidere la sua revoca. -----

Art. 28 – Diritti dei soci

1. Ciascun socio, a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, ha diritto di ottenere la convocazione dell'assemblea ex art. 2367, comma 1, cod. civ., di richiedere l'annullamento delle delibere assembleari ex art. 2377, comma 3, cod. civ., di attivare i poteri del collegio sindacale ex art. 2408, comma 2, cod. civ., di denuncia al tribunale ex art. 2409, cod. civ. -----

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti. -----

In originale firmato: Emilio LOMBARDI - MACCAGNO Giovanni Notaio (vi è il sigillo). -----

